

Avv. Simone Ferrari

Introduzione

La Corte Suprema, con l'ordinanza in esame, ha chiarito che il richiamo alla **sindrome d'alienazione parentale** e ad ogni suo corollario non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla **decadenza dalla responsabilità genitoriale**. Il fatto che il minore abbia sempre convissuto con uno dei genitori non equivale a sostenere che la sua volontà di non incontrare l'altro, o di non incontrarlo con le frequenze prescritte, sia ineluttabilmente coartata dal genitore collocatario in via principale, in mancanza di riscontri verificabili su un supposto rapporto di così grave soggezione da implicare la negazione di ogni autonomo processo decisionale, anche istintivo, di un minore. Infatti, l'**ascolto del minore** infradodicesenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni, e dunque non può essere sostituito dalle risultanze di una CTU, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse.

Nel **caso di specie**, la ricorrente censura il decreto impugnato assumendo, in sostanza, che la decisione di allontanare il minore (quasi dodicesenne) dalla madre, per collocarlo presso una casa-famiglia, previa decadenza dalla sua capacità genitoriale, non risponda in alcun modo all'esigenza di realizzare il miglior interesse del minore e sia conseguenza invece di un pregiudizio che trae origine dal convincimento, fondato di fatto sulla c.d. sindrome da alienazione parentale (PAS), come desumibile dalle tre CTU espletate, che hanno rilevato come l'ostilità della madre all'instaurazione di un equilibrato e continuativo rapporto del figlio con il padre sia da ascrivere al condizionamento esercitato dalla medesima sul minore, definito altrimenti come **patto di lealtà**.

Al riguardo, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS, ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, e a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che fra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la **capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore**, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

Nell'interesse superiore del minore, va invero assicurato il rispetto del principio della **bigenitorialità**, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, e dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione.

Tale orientamento trova riscontro nella giurisprudenza della Corte EDU che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'**art. 8 CEDU**, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, onde scongiurare il rischio di troncane le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori.

In tale cornice giurisprudenziale sovranazionale, l'accertamento della violazione del diritto del padre alla bigenitorialità, nonché la conseguente necessità di garantire l'attuazione del diritto, di per sé, **non possono comportare automaticamente la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale**, quale misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio dodicenne.

Occorre evidenziare che il diritto alla bigenitorialità è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare *in primis* il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume **carattere recessivo** se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta.

Il principio del superiore interesse del minore è, altresì, un principio cardine della **Convenzione** sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con L. n. 176/1991: nello spirito di tale Convenzione, il superiore interesse del minore è declinato in tre distinte accezioni fra loro strettamente collegate.

Anzitutto, esso esprime un diritto sostanziale, cioè il diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato **preminente** quando si prendono in considerazione interessi diversi. Inoltre, il miglior interesse del minore configura un principio giuridico **interpretativo** fondamentale: se una disposizione di legge è aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore. Ciò implica anche una regola procedurale: ogni qualvolta sia necessario adottare una decisione che interesserà un minore, il processo decisionale dovrà includere una **valutazione del possibile impatto** (positivo o negativo) della decisione sul minore in questione.

Nel **caso concreto**, il provvedimento impugnato ha inteso realizzare il diritto pretermesso di uno dei genitori alla bigenitorialità del figlio, ma lo ha fatto attraverso una visione parziale del migliore interesse del minore, ossia senza in alcun modo affrontare la **questione della sottrazione improvvisa del dodicenne alla madre** e all'ambiente familiare in cui è cresciuto senza alcuna apparente problematica.

Si ritiene che, al fine della tutela del diritto alla bigenitorialità, ciò che dev'essere adeguatamente provato non è se la condotta abbia o meno provocato una PAS; ciò che occorre

provare è, invece, **se la condotta sia stata tale da aver leso in modo grave il rapporto tra il figlio e l'altro genitore**, sino al peggior risultato ipotizzabile, quello di renderlo difficilmente recuperabile o del tutto irrecuperabile.

In questo perimetro valutativo, il concetto di **abuso psicologico**, di cui discorrono i CTU, appare alla Cassazione indeterminato e vago, di incerta pregnanza scientifica, insuscettibile di essere descritto secondo i parametri diagnostici della scienza medica, e di ardua definizione anche secondo le categorie della disciplina psicologica: quest'ultima, a differenza della disciplina medica, utilizza modalità e parametri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo i canoni scientifici universalmente approvati, e di riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica.

Tale classificazione della condotta materialmente alienante che la ricorrente avrebbe esercitato sul figlio, sebbene **scientificamente inconsistente**, ha prodotto il risultato di correlare il supposto abuso psicologico al grave pregiudizio per il figlio, prospettando come conseguente - ma in realtà apodittica - la conclusione che il rifiuto del figlio di incontrare il padre sia, quanto meno, il frutto di una condotta di mera lealtà del minore verso la madre.

Ciò, naturalmente, non incide sul pieno diritto del padre di incontrare il figlio e di sviluppare significative relazioni con lo stesso, ma sulle **modalità di realizzazione** di tale diritto, che il provvedimento impugnato confina nell'esecuzione coattiva del prelievo del minore dalla residenza della madre, con la recisione di ogni relazione con quest'ultima, che pure ne rappresenta la figura di riferimento nella sua vita.

Invero, ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata, deve compiere un difficilissimo **bilanciamento**: la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato; per di più è necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici.

Nel caso concreto, **in conclusione**, la Corte d'appello - ad avviso della Corte Suprema - non ha effettuato una corretta ricognizione degli artt. 330 e segg. c.c., per aver del tutto omesso tale bilanciamento, obliterando dunque la concreta eventualità che l'attuazione del diritto alla bigenitorialità attraverso la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre possa tradursi, di fatto, in un'immediata sofferenza per il bambino con le relative conseguenti ripercussioni sul suo futuro.